



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 19.2025

Seregno, 16 aprile 2025

MODELLO IVA TR DEL 1° TRIMESTRE 2025

Il 30.04.2025 scade il termine per inviare il modello Iva TR per chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva infrannuale relativo al 1° trimestre 2025. E' possibile presentare il modello Iva TR relativo al 1° trimestre 2025 solo se il credito Iva è superiore a 2.582,28 euro.

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda che il credito risultante dalle liquidazioni periodiche può essere utilizzato, normalmente, in detrazione nelle liquidazioni successive, cosiddetta detrazione verticale o anche "IVA da IVA", ma può essere anche chiesto a rimborso o in compensazione così detta orizzontale.

Tale richiesta può avvenire anche in corso d'anno, senza attendere la dichiarazione Iva annuale, attraverso il citato modello IVA TR, che deve essere presentato entro la fine del mese successivo ai primi tre trimestri solari di riferimento, indipendentemente dal tipo di liquidazione periodica del contribuente, mensile o trimestrale.

Per quanto riguarda il quarto trimestre solare, non è possibile presentare l'istanza di rimborso o compensazione infrannuale, in quanto la scelta è effettuata in sede di dichiarazione annuale IVA, da presentare, a regime, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Rimborso/compensazione infrannuale IVA: i termini

1° trimestre solare dell'anno -> Entro il 30 aprile,

2° trimestre solare dell'anno -> Entro il 31 luglio,

3° trimestre solare dell'anno -> Entro il 31 ottobre

Per poter accedere all'istanza infrannuale in commento, l'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, al secondo comma, stabilisce che nel periodo trimestrale di riferimento deve essere presente uno dei seguenti requisiti:

- **aliquota mediamente applicata sugli acquisti maggiore** di quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento;
- effettuazione di **operazioni non imponibili** di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633 del 1972, realizzate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- acquisto o/e importazione di beni ammortizzabili nonché acquisto di beni e servizi per studi e ricerche; - effettuazione di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7, 7bis e 7septies relative a prestazioni di lavorazione di beni mobili, di trasporto e relative intermediazioni, di servizi accessori ai trasporti e relative intermediazioni o prestazioni di servizi ex art. 19, comma 3, lett. a-bis del DPR 633 del 1972, per una percentuale superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate;
- **presenza di operatori non residenti** che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR n. 633 del 1972 o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia. Importo minimo



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La richiesta a rimborso o in compensazione infrannuale del credito può avvenire solo se l'importo è superiore a 2.582,28 euro. Il rimborso della somma inferiore a 2.582,28 euro può avere luogo solo in caso di cessazione di attività o di richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio.

Se si chiede in compensazione la soglia da valutare è la solita di 5.000 euro. Infatti,

- entro 5.000 euro, il credito si può utilizzare solo dopo aver presentato il modello e senza apposizione di visto di conformità;
- oltre 5.000 euro, il credito si può utilizzare solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica del modello, dotato di visto di conformità.

Il superamento di 5.000 euro si intende riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta; pertanto, se già al 1° trimestre 2025 si superano i 5.000 euro si dovrà apporre il visto anche nei modelli TR dei successivi trimestri anche se nel singolo trimestre il credito sarà inferiore alla soglia suddetta.

Se invece si chiede il credito a rimborso:

- entro i 30.000 euro è possibile ottenerlo senza apporre né visto né garanzia, né altro;
- oltre i 30.000 euro è invece necessario dotare il modello di visto di conformità o alternativamente la sottoscrizione dell'organo di controllo oppure se non si appone il visto si deve presentare la garanzia. Inoltre, va redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

È possibile non apporre il visto di conformità per rimborsi/compensazioni Iva fino a 70.000 euro se le risultanze degli ISA 2023, ossia per il periodo 2023 o come media 2022-2023, sono almeno pari a 9, oppure il contribuente ha aderito al CPB oppure **fino a 50.000 euro** se le risultanze ISA 2023, per il periodo 2023 o come media 2022-2023, sono inferiori a 9, ma almeno pari a 8.

Queste soglie, di 70.000 euro e di 50.000 euro, sono da considerarsi cumulative per tutti i crediti Iva, richiesti nel 2025, ossia sia l'annuale (dichiarazione annuale Iva 2025 sul periodo d'imposta 2024) che i trimestrali (modelli Iva TR 1°, 2°, 3° trimestre 2025)¹.

Per comunicare l'esonero da apposizione del visto per l'utilizzo in compensazione non occorre effettuare nessuna segnalazione nel Modello TR, mentre nella dichiarazione Iva si ricorda che è presente nel frontespizio la casella "*Esonero dall'apposizione del visto di conformità*".

Per i rimborsi, invece, occorre flaggare il campo 3 "*Esonero garanzia*", codice 5 se l'esonero deriva dalle risultanze ISA, mentre 6 se deriva dall'adesione al concordato preventivo biennale.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

¹ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.04.2024, n. 205127